

LOTTA AI REATI AMBIENTALI, FINALMENTE CHI INQUINA PAGA

NEGLI ULTIMI DECENNI L'APPROCCIO AL REATO AMBIENTALE È CAMBIATO, CON IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'AMBIENTE SALUBRE COME IMPRESCINDIBILE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE E L'INTRODUZIONE DEI "DELITTI AMBIENTALI". RESTANO PRIMARI IL RUOLO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E LA FORMAZIONE DEGLI ORGANI DI POLIZIA.

Antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 18 L. 349/86, inerente il danno ambientale e l'istituzione del ministero dell'Ambiente, vi era in Italia una mancanza di normativa posta a tutela dell'ambiente, motivo in ordine al quale la magistratura cercava di sopperire alla suddette carenze legislative utilizzando le norme del Codice civile e del Codice penale. I cosiddetti "pretori d'assalto" degli anni Settanta del secolo scorso utilizzavano, per esempio, l'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) e l'art. 844 c.c. relativo alle immissioni. Ma è evidente che si trattava di norme nate per ben altre finalità (per esempio l'art. 844 c.c., principalmente indicato per le molestie tra fondi per stoppie bruciate o animali "rumorosi", veniva applicato ai casi di inquinamento atmosferico ed elettromagnetico).

Nel corso degli ultimi decenni i giuristi hanno manifestato un crescente interesse nei confronti di tutte quelle norme che potessero, in qualche misura, costituire una tutela dell'ambiente ove l'uomo svolge la propria vita. Ciò è avvenuto sotto la spinta delle gravi preoccupazioni sorte nell'opinione pubblica riguardo ai problemi della salute e a quelli di un equilibrato rapporto fra uomo e natura. La tematica della tutela ambientale è apparsa sin dall'inizio strettamente correlata a quella della tutela della salute, intesa nel duplice aspetto di diritto del cittadino e interesse della collettività. Ciò in quanto le conseguenze delle degradazioni ambientali necessariamente incidono sulla salute dei singoli e della collettività.

Infatti, anche per effetto dell'attività normativa di livello internazionale in questo settore, si tende ormai a configurare

un vero e proprio diritto all'ambiente salubre, come premessa per un'effettiva realizzazione del diritto alla salute. È stato reperito ed esaminato un complesso di norme imponente, applicabile alla materia, e queste norme sono state fatte oggetto di accurati studi e di intensa applicazione pratica.

Nel contempo, sotto la spinta di una vivace legislazione regionale, anche il legislatore statale si è mosso e ha mostrato di voler integrare e colmare le più gravi lacune che manifestava una normativa ormai largamente obsoleta. La diretta conseguenza è che, mai come negli ultimi anni, si sono celebrati tanti processi e sono state disposte tante misure cautelari in tema di reati ambientali.

L'evoluzione dell'ecomafia

Quello dei reati ambientali è divenuto, infatti, un business tra i più redditizi che



1

ha alimentato illecitamente, negli ultimi decenni, molte altre economie. Il profitto derivante dagli scempi ambientali, dalle escavazioni abusive, dagli abusi edilizi, dai traffici internazionali di rifiuti ha consentito alla criminalità organizzata, ormai è assodato, di accumulare denaro da investire, poi, in altre attività apparentemente lecite.

CHE COS'È L'ALIQUOTA REATI CONTRO L'AMBIENTE E LA SALUTE

Dal 2010 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio è stata istituita, all'interno della Sezione di Polizia giudiziaria, l'*Aliquota reati contro l'ambiente e la salute*. L'Aliquota è diretta dal Procuratore della Repubblica ed è stata coordinata, sin dalla sua istituzione, da Davide Corbella (ufficiale di polizia giudiziaria nel frattempo assunto da Arpa Lombardia); vi fanno parte, altresì, altri due operatori di polizia giudiziaria dipendenti da altri enti. Arpa Lombardia è stata, infatti, tra le prime agenzie nel panorama nazionale a dare concreta attuazione all'art. 14 comma 7 della L. 132/2016, che ha consentito ai legali rappresentanti delle singole Agenzie di protezione ambientale di individuare e nominare, tra i propri dipendenti, ufficiali di polizia giudiziaria.

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio è stato sperimentato, grazie alla presenza dell'Aliquota, un protocollo d'intervento tra Autorità giudiziaria, Arpa, forze di polizia ed enti locali, che ha consentito di ottenere ottimi risultati. La decisione di Arpa Lombardia di applicare, su richiesta dell'Autorità giudiziaria e ai sensi degli artt. 5 comma 2 e 8 comma 6 disp. att. c.p.p., Davide Corbella quale responsabile dell'Aliquota, ha certamente contribuito ad arrivare alla predisposizione e alla sottoscrizione, intervenuta il 18 luglio 2018, da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, di tutti i Procuratori della Repubblica del Distretto di Milano, nonché dei vertici di Arpa Lombardia, del Noe e dei Carabinieri Forestali, del Protocollo di intesa per l'omogenea applicazione della disciplina penale prevista per i reati ambientali, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte IV bis del Dlgs 152/2006.

1 Il direttore di Arpa Lombardia, Fabio Carella, e il coordinatore dell'Aliquota reati contro l'ambiente e la salute (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio), Davide Corbella.

Ai classici guadagni illegali legati ai rifiuti e al cemento si è sempre più affiancato, negli ultimi anni, l'interesse dei gruppi criminali per i traffici di animali e vegetali di specie protette, il racket degli animali, il bracconaggio, la pirateria alimentare. Un quarto dell'intero fatturato annuo delle mafie deriva dalla cosiddetta "ecomafia", poco meno di 20 miliardi di euro. Un fenomeno non più legato solo ai confini del Meridione, ma che interessa tutti i territori in forma globalizzata, tanto che, per esempio, il reato di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (art. 452 quaterdecies c.p.), è un delitto attribuito alla competenza della Direzione distrettuale antimafia.

La crisi economica, poi, non ha fatto altro che favorire l'espandersi degli interessi della criminalità organizzata in nuovi mercati illeciti (oltre a quelli consolidati di armi e stupefacenti), con conseguente massimizzazione del rapporto profitti-rischi, come quelli connessi ai reati ambientali. Parallelamente, una moltitudine di piccoli e grandi abusi ambientali commessi quotidianamente in tutto il paese da singoli soggetti, anche lontani dalla malavita organizzata, ma sostanzialmente sicuri dell'impunità grazie a condoni, indulti, perdoni e amnistie, ha saccheggiato larghe fette di territorio.

Dall'impunità alla legge sui delitti ambientali

A fronte di una sempre crescente sensibilità dell'opinione pubblica sulle tematiche ambientali non sempre, in passato, è sembrata correre parallela un'adeguata attività legislativa in ordine al contrasto di tali abusi, posto che la maggioranza assoluta dei reati contro l'ambiente è, ancora oggi, una "contravvenzione", ossia un reato "minore", con pene inadeguate, effetto deterrente minimo e con preclusione per importanti strumenti di indagine quali, ad esempio, le intercettazioni e le misure cautelari personali.

Isolati e timidi approcci si sono, peraltro, registrati negli ultimi anni con l'introduzione nell'ordinamento di talune fattispecie delittuose in materia ambientale, quali, appunto, il traffico organizzato di rifiuti (art. 260 Dlgs 152/06, ora art. 452 quaterdecies c.p.),



2

l'art. 423 bis c.p. in tema di incendi boschivi, l'art. 181 c. 2 lett. b) Dlgs 42/04 in tema di abusi edilizi e paesaggistici di notevole gravità.

Solo di recente però, con l'approvazione della legge 68/2015, si è assistito a una vera e propria svolta, grazie all'introduzione dei cd. "delitti ambientali" che, tuttavia, sono relativi alle sole fattispecie molto gravi (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività, impedimento al controllo, omessa bonifica). Inoltre, con la citata legge, è stata introdotta la possibilità di estinguere talune fattispecie contravvenzionali di minore rilevanza a seguito dell'ottemperanza alle prescrizioni e al successivo pagamento di sanzione pecuniaria (con ciò "importando" analogo procedimento già in vigore dal 1994 per i reati in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro).

Purtroppo l'esperienza insegna che è difficilissimo ottenere l'accertamento giudiziale di fatti relativi ai reati ambientali e ciò a causa di una serie di ostacoli: in primis la prescrizione che, per i reati contravvenzionali, è fissata in via ordinaria in "soli" 4 anni dalla commissione dei reati medesimi (spesso difficoltosi da accertare e che richiedono lunghi tempi) e che, di frequente, vanifica il lavoro svolto dagli organi di polizia, dalle Procure della Repubblica e dagli organi giudicanti di ogni grado. L'assenza di adeguate risorse economiche necessarie per le indagini (si pensi ai costi delle attrezzature, delle analisi,

delle consulenze tecniche ecc.) di certo non facilita il compito degli organi di controllo.

Tuttavia, alcune interessanti tecniche investigative nonché interventi in ambito processuale-penalistico sperimentati da alcune Procure della Repubblica virtuose hanno recentemente consentito di ottenere risultati significativi sul fronte della lotta ai crimini ambientali. L'utilizzo del sequestro preventivo, previsto dall'art. 321 c.p.p., ha consentito, ad esempio, per lo meno di "bloccare" le condotte criminose in corso di realizzazione.

Spesso tale strumento ha consentito di arrecare concreto danno alle imprese criminali perché, ad esempio, sigillando un manufatto abusivo in fase di costruzione, ovvero una discarica illecita in fase di riempimento, non solo si ottiene il rilevante risultato di impedire la prosecuzione dei lavori e l'aggravarsi, quindi, delle conseguenze dannose da essi derivanti ma, soprattutto, si provoca un ingente nocumento ai patrimoni degli indagati. E ciò al di là di pene irrisorie che, forse, verranno irrogate dopo qualche anno, sempre che non intervenga prima la prescrizione.

La trascrizione nei registri immobiliari, ovvero nel pubblico registro automobilistico, delle misure cautelari reali, divenuta obbligatoria con la L 94/09 (che ha modificato l'art. 104 disp. att. c.p.p.), consente di evitare compravendite di tali beni da parte di soggetti ignari della misura cautelare reale, ovvero impedisce che tali beni fungano da garanzia per l'accensione

2 La sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.

di mutui o per l'ottenimento di finanziamenti e di aiuti comunitari a favore dei soggetti responsabili di tali reati.

La misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria, ex art. 240 c. 2 n. 2 c.p., è un forte deterrente, qualora realmente applicato, perché priva definitivamente della proprietà di beni mobili e immobili, spesso di rilevante valore economico.

La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata, ex art. 165 c.p., al ripristino dello stato dei luoghi e alla bonifica dei siti inquinati può fungere da forte stimolo, per il condannato, a rimediare (per lo meno) al danno ambientale arrecato, onde evitare la concreta applicazione della pena detentiva irrogata. Al fine di ottenere, da parte del giudice, l'ordine di confisca e il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al ripristino dello stato dei luoghi appare importante sensibilizzare preventivamente i magistrati del Pubblico Ministero che rappresentano l'accusa in giudizio, in genere i vice procuratori onorari.

Significativa è l'approvazione del Dlgs 121/11 che, oltre a introdurre nuove fattispecie di reato (gli artt. 727 bis e 733 bis del c.p. in tema di specie animali e vegetali selvatiche protette e di habitat protetti), estende l'applicazione del Dlgs 231/01, relativo alla responsabilità penale

degli enti, attraverso il sistema delle quote, anche a molti reati ambientali e introduce per i medesimi anche sanzioni interdittive, molto efficaci soprattutto nella fase delle indagini preliminari. La necessità di pervenire alla responsabilità penale delle persone giuridiche, oltre che proveniente dall'ordinamento comunitario, scaturisce dal fatto che gran parte dei più gravi reati ambientali vengono realizzati attraverso il meccanismo delle società fittizie o di comodo o, ad esempio, nel caso dei traffici di rifiuti, delle cosiddette scatole cinesi che, utilizzando il tradizionale modello di responsabilità individuale, consentono di pervenire, a volte, all'individuazione di responsabilità penale a carico delle cosiddette "teste di legno" che, essendo tali, nascondono i soci occulti, veri responsabili dell'attività criminosa.

Il ruolo degli organi di controllo è primario nel campo della tutela dell'ambiente grazie alla capillare presenza sul territorio, che ne garantisce l'approfondita conoscenza, utile anche agli organi di polizia specializzata nel settore (Carabinieri Forestali, Noe e Nas dei Carabinieri).

Importante anche il ruolo della polizia locale. Il Dm 23.03.2007 (Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di Polizia e dei Corpi di Polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti

degli animali) è un esempio di come il legislatore ha valorizzato detto ruolo. Ciò nell'ottica, sempre più voluta dalle politiche regionali, di poter disporre di una polizia locale attenta e preparata non solo sulla *security* (sicurezza relativa alle vicende criminose) ma soprattutto sulla *safety*, ossia alla sicurezza riferita alla tranquillità e alla qualità della vita in ordine alle quali l'ente locale non può non curarsi.

La formazione del personale assume, di conseguenza, importanza primaria, soprattutto alla luce della continua evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia ambientale. La preparazione dell'operatore di polizia giudiziaria non deve essere circoscritta alla mera conoscenza mnemonica di leggi e regolamenti; al contrario deve essere ampia e riguardare, in particolar modo, le procedure applicative pratiche, utili al fine di ottenere risultati ottimizzando, con interventi sinergici, le risorse (economiche, umane e tecnologiche) spesso insufficienti.

Davide Corbella

Responsabile "Aliquota reati contro l'ambiente e la salute", sezione Polizia giudiziaria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio (VA)
Arpa Lombardia

